

ALLEGATO A**CONVENZIONE CON UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITÀ ZOOFILIE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE-GATTILE SANITARIO**

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ____ del mese di _____, in Mantova via Roma 39 , presso il competente Ufficio del Settore Ambiente;

FRA

L'arch. Giovanna Michielin, che interviene in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Territorio Ambiente del Comune di Mantova, incaricata dalla Giunta del Comune di Mantova, giusta la delibera n. 163 del 30.6.2021 a sottoscrivere la presente convenzione, parte che qui di seguito, per brevità, potrà essere qualificata come "Comune" o "Amministrazione" (C.F./P.I. 00189800204);

il dott. Salvatore Mannino che interviene in qualità di Direttore generale pro-tempore dell'ATS della Val Padana, con sede in Mantova, Via dei Toscani, 1 di seguito ATS (C.F./P.IVA 02481970206);

E

l'Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile denominata _____, che in seguito sarà chiamata indifferentemente "Organizzazione", "Organizzazione convenzionata" o "Organizzazione zoofila", C.F./P.I. _____, con sede legale in _____ (____), via _____ n. _____, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato), fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), rappresentata da _____, residente a _____ (____), via _____ n. _____, in qualità di _____ dell'Organizzazione stessa;

PREMESSO CHE

- la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e smi e il Titolo VIII Capo II della Legge Regionale 33/2009 così come modificato dalla Legge Regionale 15/2016, affidano alla competenza dei Comuni e a ATS l'esercizio di una serie di attività, specificate dalla legge medesima, connesse alla tutela e controllo della popolazione canina;
- per l'esercizio delle attività rientranti nelle suddette competenze, ai sensi dell'art.107 comma 5 del L.R. 33/209 e smi, i comuni e le ATS possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di Organizzazioni di volontariato aventi finalità zoofile e animaliste, previa stipula di apposita convenzione;
- la Regione Lombardia con la L.R. 14 febbraio 2008 n. 1 "Testo unico delle Leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, ha disciplinato i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, ivi compresa la possibilità di stipulare convenzioni per l'erogazione di prestazioni ed attività (art. 9);
- il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii., unitamente alle parti temporaneamente ancora in vigore della legge 11 Agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021:
 - riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, della cultura e della pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone spontaneità ed autonomia, ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
 - consente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 56, alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale;
- il Comune di Mantova e ATS Val Padana , rispettivamente con D.G.C. n.163 del 30.6.2021 e nota Pg. 52915 dell'11.06.2021, hanno deliberato di procedere in forma associata per l'esercizio delle proprie

competenze connesse alla tutela e controllo della popolazione canina, attribuendo al Comune di Mantova il compito di adottare tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti;

- il Comune di Mantova, con la sopracitata DGC delibera di Giunta n. 163 del 30.6.2021 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, controllo della popolazione canina”, ha deliberato di affidare le attività di gestione del rifugio comunale e del canile-gattile sanitario ricorrendo alla collaborazione di una Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile, previa selezione della medesima e stipula di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa del Terzo Settore;
- ATS con proprio atto ha delegato il Comune di Mantova ad affidare le attività di gestione del rifugio comunale e del canile-gattile sanitario ricorrendo alla collaborazione di una Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile, previa selezione della medesima e stipula di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa del Terzo Settore;
- con Determinazione n. 1719 del 21/07/2021, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e controllo della popolazione canina, nonché in materia di gestione dei rapporti fra Pubblica Amministrazione e Organizzazione di volontariato e agli indirizzi formulati dalla Giunta del Comune, il Dirigente incaricato ha approvato:
 - le procedure per la selezione dell'Organizzazione zoofila con cui stipulare apposita convenzione per l'esercizio di parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla D.Lgs. 117/2017 e in particolare:
 - i criteri di priorità e i parametri di valutazione per la scelta dell'Organizzazione zoofila;
 - lo schema di convenzione teso a regolare i rapporti fra il Comune di Mantova, ATS e Organizzazione zoofila;
- dopo avere espletato le procedure di selezione previste, con Determinazione n.1719 del 21/07/2021 il Dirigente incaricato ha attribuito all'Organizzazione la gestione del canile comunale e del canile-gattile sanitario, da esercitarsi, secondo le disposizioni contenute nella presente convenzione,

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto la gestione del rifugio comunale e del canile-gattile sanitario per lo svolgimento delle attività dettagliate nel disciplinare allegato.

Le attività oggetto di convenzione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente atto e dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione canina e prevenzione del randagismo, con particolare riferimento alle seguenti norme:

- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e ss.mm.ii.;
- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 33/2009 in particolare il Titolo VIII Capo II, così come modificato dalla L.R. 15/2016, recante le norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del Randagismo;
- Circolare Ministero Sanità 19.03.1992 n. 9;
- Circolare Ministero Sanità 12.08.1993 n. 33;
- Regolamento Comunale per la tutela del benessere animale approvato con D.C.C. n.10 del 12.01.2015 e successivamente modificato con DCC n. 25 del 13.04.2015;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii.;
- Legge 29.07.2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” con particolare riferimento all'art. 31 recante modifiche agli artt. 177 e 189 del D.Lvo n. 285/92 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali;
- D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le eventuali direttive e/o disposizioni, non espressamente previste dal presente atto e comunicate per iscritto all'Organizzazione attraverso circolari e/o note di servizio, emanate dal Comune di Mantova o dal Distretto Veterinario di ATS Mantova, finalizzate a garantire il buon andamento della gestione.

Art. 2 - Finalità

Le attività di tutela e controllo della popolazione canina oggetto della convenzione sono svolte, nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e nell'ambito delle competenze attribuite agli EE.LL.

dalla L.R. 33//2009 e s.m.i., e del successivo Regolamento Regionale di attuazione n. 2 del 13 aprile 2017, n.2 relativo alla tutela degli animali di affezione al fine di prevenire il fenomeno del randagismo canino, di favorire la corretta convivenza uomo/animale e di garantire il benessere degli animali catturati e ospitati nel canile.

Art. 3 - Attività di competenza dell'Organizzazione

Le attività di competenza dell'Organizzazione e le modalità di svolgimento delle stesse, sono descritte nell'Allegato A.1 al presente atto, "DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE-GATTILE SANITARIO", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutte le attività convenzionate saranno svolte in stretta collaborazione con il Comune di Mantova e con il Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana, e saranno rese ad esclusivo beneficio del Comune di Mantova e di ATS Val Padana.

Eventuali attività rese al di fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con utilizzo di mezzi, attrezzature e strutture messe a disposizione dall'Amministrazione ai sensi della presente convenzione, potranno essere svolte esclusivamente previo rilascio di specifica autorizzazione, scritta o verbale, del Comune, che stabilirà anche le modalità di esecuzione delle stesse e l'eventuale possibilità di farle rientrare nell'ambito delle attività soggette a rimborso spese; in caso di mancata segnalazione e di relativa autorizzazione, le attività svolte saranno a totale carico dell'Organizzazione.

Art. 4 – Ulteriori impegni dell'Organizzazione

Oltre a quanto previsto in Allegato A.1 al presente atto, l'Organizzazione nello svolgimento delle attività affidate si impegna a:

1. Osservare pienamente quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione canina e prevenzione del randagismo, dalla presente convenzione, nonché dalle eventuali direttive e disposizioni emanate dal Comune di Mantova o dal Distretto Veterinario di ATS Val Padana;
2. Instaurare stretti rapporti di collaborazione con il Comune di Mantova, a cui dovrà rendere conto dell'attuazione delle attività affidate riguardanti la gestione del canile comunale, e con il Distretto Veterinario di ATS riguardanti la gestione del canile-gattile sanitario;
3. instaurare stretti rapporti di collaborazione con il Distretto veterinario di ATS Val Padana per gli aspetti sanitari e per ogni altro adempimento richiesto dal distretto stesso in relazione alle vigenti normative in materia di tutela e controllo della popolazione canina;
4. Svolgere con continuità, per il periodo concordato, le attività oggetto di convenzione.
5. Utilizzare prevalentemente i propri volontari. In particolare, per la prestazione delle attività convenzionate, l'Organizzazione metterà a disposizione n. ____ volontari (anche a rotazione). L'Organizzazione potrà anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
6. Dare immediata comunicazione al Comune di Mantova delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché delle eventuali sostituzioni degli addetti (volontari e/o operatori assunti).
7. Comunicare al Comune di Mantova e al Distretto Veterinario di ATS Val Padana competente per territorio, il nominativo del Medico Veterinario che assumerà le funzioni di responsabile dell'assistenza sanitaria (Direttore Sanitario).
8. Comunicare al Comune di Mantova i nominativi delle persone che saranno, in via esclusiva, adibite all'utilizzo dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA).
9. Garantire che gli addetti inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione (volontari, lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo o di altra natura), siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste.
10. Garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, come da polizza/e n. _____ stipulata/e con la Compagnia di Assicurazione _____.
11. Garantire, per i lavoratori dipendenti eventualmente assunti, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di quella in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
12. Garantire l'autosufficienza nella gestione ordinaria della struttura e delle attività, con obbligo di presentare annualmente il bilancio d'esercizio (con dettaglio delle spese e delle entrate), nonché, a richiesta del Comune, relazioni dettagliate in merito alle attività svolte e proposte inerenti eventuali progetti di miglioramento, efficientamento e sviluppo delle attività convenzionate, con particolare riferimento a quelle che ineriscono la gestione delle utenze, dei mezzi e delle attrezzature in uso, senza tuttavia escludere le altre.

13. Destinare parte delle eventuali risorse acquisite dall'Organizzazione nell'ambito di iniziative autonomamente intraprese per recuperare fondi a sostegno delle attività statutarie (lasciti, donazioni, cinque per mille, ecc.), per finanziare sia le attività convenzionate, sia gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall'Organizzazione in collaborazione con il Comune, finalizzati a migliorare i servizi (ad esempio: campagne pubblicitarie per favorire le adozioni, ecc.). Delle entrate suddette, dovrà essere fornito rendiconto al Comune, assieme alla quota destinata a finanziare le attività convenzionate e gli eventuali progetti di sviluppo.
14. Garantire l'accesso alla adiacente struttura del gattile e gestire orari di accesso condivisi.

Art. 5 - Impegni del Comune di Mantova e di ATS Val Padana

Il Comune di Mantova si impegna a:

1. Mettere a disposizione dell'Organizzazione le seguenti strutture, attrezzature e mezzi di proprietà Comunale. Le strutture sono così individuate:
 - Il "Rifugio Comunale" è ubicato in Mantova Strada Bosco Virgiliano ed individuate catastalmente al Foglio 64 Mappale 150; Foglio 64 Mappale 192; Foglio 64 Mappale 193; Foglio 64 Mappale 194; Foglio 64 Mappale 196 parte; Foglio 85 Mappale 39; Foglio 85, Mappale 45 parte;
 - il "Canile e gattile sanitario" è ubicato all'interno del canile comunale e individuato catastalmente al Foglio 85 Particella 39 Sub. 1.
 - quant'altro specificato in eventuale verbale di consistenza, predisposto, successivamente alla stipula della presente convenzione.

Le aree messe a disposizione che danno l'accesso anche al gattile vanno gestite garantendo un'efficiente, flessibile e adeguata accessibilità all'adiacente struttura a gestione separata.

2. Mettere a disposizione, previa valutazione delle effettive necessità e disponibilità (da formalizzare con atto dirigenziale), altre strutture, mezzi e attrezzature non comprese nei punti precedenti, utili al corretto svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

4. Collaborare con l'Organizzazione, anche attraverso eventuali impegni finanziari specifici, secondo disponibilità di bilancio, nella progettazione e realizzazione di campagne divulgative, promozionali ed educative in materia di tutela degli animali, rivolte ai cittadini dei Comuni di Mantova e organizzate, preferibilmente, in modo congiunto con l'Organizzazione a cui sono affidate le attività di tutela e controllo della popolazione canina.

5. Chiamare l'Organizzazione a far parte della Commissione comunale per i diritti degli animali, nonché a consultare l'Organizzazione in occasione di scelte inerenti le problematiche connesse alla presenza in ambiente urbano degli animali da affezione, per rendere effettivo, nei confronti dell'Organizzazione, il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale del volontariato.

ATS Val Padana si impegna a mettere a disposizione gli arredi e le attrezzature per l'ambulatorio del canile-gattile sanitario.

Art. 6 – Rimborso spese

1. Per lo svolgimento delle attività convenzionate, il Comune di Mantova e ATS si impegnano a rimborsare all'organizzazione le spese dettagliate nel disciplinare, fino ad un importo massimo annuo non superiore a euro 94.800,00 a carico del Comune e un importo stimato in 20.000,00 a carico di ATS, senza nessun tetto.

Il totale massimo rimborsabile per anno dal Comune di Mantova, corrisponde a circa il 95% delle spese annue mediamente sostenute dall'Organizzazione convenzionata per lo svolgimento delle medesime attività nel periodo compreso tra il 2021 al 2026 e non comprende il rimborso per eventi straordinari e non prevedibili previsto al punto 2 del presente articolo.

2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di rimborsare le spese sostenute dall'Organizzazione a causa di eventi straordinari e non prevedibili, qualora tali evenienze determinino un oggettivo incremento delle spese rispetto ai limiti indicati al punto 1 del presente articolo.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all'interno della struttura), eventi che determinino ingressi massivi di animali all'interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.), altro da valutare di caso in caso. L'evento e le cause che determinano l'incremento di spesa devono essere adeguatamente motivati tramite relazione scritta dal Presidente dell'Organizzazione, corredata dall'eventuale rapporto del Direttore Sanitario della struttura (nei casi di competenza), contenente il dettaglio delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute e/o da sostenere.

Ogni singolo caso dovrà essere valutato dall'Amministrazione in base alle specifiche motivazioni addotte e ammesso a rimborso tramite specifico atto Dirigenziale.

I rimborsi riconosciuti per eventi straordinari e non prevedibili, fatte salve le disponibilità di bilancio, in ogni caso non potranno essere complessivamente superiori al 20% dell'importo ammesso a rimborso indicato al punto 1 del presente articolo.

3. Tutte le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione delle attività convenzionate dovranno essere debitamente documentate.

4. Le spese ammesse a rimborso possono riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall'Organizzazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all'Organizzazione per spese sostenute nello svolgimento di attività presso strutture o territori diversi.

Art. 7 - Mantenimento e manutenzioni delle dotazioni assegnate

Per quanto riguarda il mantenimento e la manutenzione delle dotazioni assegnate, si assumono i seguenti impegni reciproci:

a. l'Organizzazione si impegna a mantenere in perfetta efficienza le strutture, le attrezzature, i mezzi, gli arredi e ogni altra dotazione di proprietà dell'Amministrazione e assegnata all'Organizzazione nell'ambito dei rapporti convenzionali, evitandone l'uso improprio ed effettuando tempestivamente le manutenzioni ordinarie necessarie;

b. le manutenzioni ordinarie sono a carico dell'Organizzazione, che ne curerà l'esecuzione e la liquidazione delle spese.

c. in particolare, per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, fatto salvo quanto specificato per i casi eccezionali contemplati, le esigenze d'intervento, se presenti, dovranno essere fatte pervenire all'Amministrazione almeno a cadenza trimestrale (primo trimestre: 31 dicembre), tramite invio di elenchi contenenti la descrizione puntuale degli interventi necessari, in modo da consentire all'Amministrazione la programmazione degli stessi;

d. le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione che ne curerà direttamente l'esecuzione e la liquidazione delle spese;

e. è assolutamente vietato apportare modifiche strutturali ai fabbricati e all'assetto delle aree di pertinenza senza preventiva autorizzazione del Comune;

f. l'Amministrazione si riserva di rivalersi nei confronti dell'Organizzazione nel caso di danni o avarie alle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, ecc. provocati da dolo o uso improprio, secondo quanto previsto all'art. 11 della presente convenzione;

Art. 8 - Competenze del Distretto Veterinario di ATS

Si rinvia a quanto dettagliato nel disciplinare allegato.

Art. 9 - Referenti

Il Comune di Mantova, ATS Val Padana e l'Organizzazione, all'inizio della gestione, individueranno ciascuna un proprio referente.

I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli addetti rispettino i diritti, la dignità e le esigenze degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle vigenti normative specifiche di settore e della presente convenzione. I referenti verificano lo svolgimento delle attività anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli utenti, effettuati anche disgiuntamente, nonché, secondo necessità, mediante relazioni periodiche sull'attività svolta.

Il Comune di Mantova e ATS sono tenuti a comunicare immediatamente al referente nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il referente dell'Organizzazione è tenuto a comunicare al Comune di Mantova e a ATS ogni evento che possa incidere negativamente sullo svolgimento delle attività convenzionate; in particolare ogni scostamento significativo nello svolgimento delle attività rispetto agli impegni assunti dall'Organizzazione con la sottoscrizione della presente convenzione, deve essere tempestivamente segnalato al referente del Comune di Mantova e dell'ATS.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha validità 5 anni dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo sarà soggetto alle disposizioni di legge vigenti al momento.

Art. 11 - Garanzie

L'Organizzazione alla scadenza della convenzione dovrà restituire le strutture, le attrezzature e i mezzi di proprietà comunale nello stato in cui sono stati consegnati salvo il degrado dovuto dalla normale usura nel tempo (si veda eventuale verbale di consistenza).

A garanzia del corretto utilizzo delle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, impianti, ecc. di proprietà dell'Amministrazione e dati in uso all'Organizzazione, quest'ultima, per la stipula della convenzione, deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, pari a Euro 10.000,00 per l'intero periodo della convenzione. Su tale garanzia il Comune, potrà rivalersi per ogni danno accertato e contestato per iscritto, salvo che l'Organizzazione, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, non provveda a propria cura e spese alla rimessione in pristino.

Qualora il danno superi l'importo garantito dalla polizza fideiussoria, e salvo che l'Organizzazione non provveda autonomamente, l'Amministrazione detrarrà l'importo residuo del danno accertato dai rimborsi spese da liquidare successivamente alla contestazione d'addebito.

Art. 12 - Norme sulla privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Mantova quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto.

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

- I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Mantova.

- Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

- È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA telefono: 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 - E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

Art. 13 - Norme transitorie e finali

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all'art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che il Comune di Mantova e/o il Distretto Veterinario di ATS Val Padana Mantova provvederanno ad inoltrare all'Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.

L'Amministrazione, in caso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all'Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute.

L'Organizzazione, su richiesta delle Amministrazioni, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di selezione.

Il Comune di Mantova, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell'Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 180 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Mantova e ATS Val Padana rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte del Comune di Mantova, ATS Val Padana, sia da parte dell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto.

Poiché l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte dell'Organizzazione (vedi art. 5), il Comune di Mantova non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di Mantova, anche in appalto, sarà compito dell'Organizzazione valutare l'esistenza o meno di rischi interferenziali all'interno dell'unità lavorativa ed il conseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati.

Le parti danno atto che il Presidente dell'Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 5 della Legge n. 117/2017.

Per il COMUNE di Mantova

Per ATS

Per L'ORGANIZZAZIONE